



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 58 del 01/04/2022

Assessore Proponente: MAI DANIELE

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE TARIFFE ANNO 2021 RELATIVE AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA NONCHE' AL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE, EX LEGGE 160/2019 .**

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di aprile alle ore 12:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente(Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente(Skype)
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca:

- al comma 816 e seguenti, la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- al comma 837 e seguenti, la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce, a decorrere dal 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 della L. 147/2013;

**Vista** la Deliberazione di C.C. n.1 del 20/01/21 con ad oggetto: "ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - DISCIPLINA PROVVISORIA."

**Dato atto** che, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n.18 del 31.03.2021, su disposto del comma 821 della L.160/2019, è stato approvato il regolamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- n.17 del 31.03.2021 su disposto del comma 837 della L.160/2019, è stato approvato il regolamento del nuovo canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

**Richiamate** le disposizioni contenute:

- per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*»,
- per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nel comma 843 dell'articolo 1 della legge 160/2019, che testual-

mente recita *«I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente»*;

**Visti** i commi 826, 827, 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone, modificabili in base a quanto stabilito dai commi 817 e 843 sopra citati;

**Visto** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

**Considerato** che in ultimo l'art.3 comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021 n.228 convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n.15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali autorizzando, contestualmente, l'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data, ai sensi dell'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. (TUEL);

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**Ritenuto** pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

**Preso atto** della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo ente;

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«Il termine per deliberare le*

*aliquote e le tariffe dei tributi locali...omissis..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;*

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Verificato** che la popolazione residente al 31.12.2021 è pari a 4.751 abitanti per cui le tariffe standard risultano le seguenti:

tariffa standard annuale (art.1 commi 826 e 841 legge 160/2019): € 30,00

tariffa standard giornaliera (art.1 commi 827 e 842 legge 160/2019): € 0,60;

**Ritenuto** pertanto necessario approvare le tariffe ordinaria del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

**Visti** i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000, in allegato;

Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese,

## **DELIBERA**

- 1** di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2** di approvare, le tariffe ordinarie per l'anno 2022 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché di concessione per l'occupazio-

ne delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, confermando quelle dell'anno 2021, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

- 3** di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- 4** di dare atto che i termini per il versamento del nuovo canone sono disciplinati nelle apposite sezioni dei relativi regolamenti;
- 5** di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 16 del 01.04.2022

IL SINDACO  
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO  
ROSSI ANTONELLA